SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 settembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 191

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

DECRETO 22 maggio 2007.

Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici, concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338. (Decreto n. 43).

DECRETO 20 luglio 2007.

Adozione di un modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338, e 23 dicembre 2000, n. 388, e note per la compilazione. (Decreto n. 71).

07A07295-96

GU - TESTO TRATTO DALLA GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione. (Ordinanza n. 3606).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2007 recante «Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001, recante «Linee guida in materia di predisposizione dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2007;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Considerato che dal mese di giugno, a causa dell'aumento delle temperature oltre i consueti limiti stagionali e delle conseguenze derivanti da un lungo periodo di siccità, si sono manifestati gravi incendi nei territori delle Regioni dell'Italia centro-meridionale;

Considerato che i detti eventi calamitosi oltre a manifestarsi come incendi di bosco ed in zona rurale, hanno provocato ingenti danni ai centri abitati, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, dando vita ad incendi di interfaccia di particolare intensità;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli incendi, anche dovuti a comportamenti dolosi, hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate, arrecando gravi danni anche ai beni ed alle attività agricole ed agroforestali e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato, altresì, che gli incendi in rassegna per intensità ed estensione hanno gravemente danneggiato il patrimonio naturalistico di flora e fauna dei Parchi nazionali o regionali presenti nelle aree interessate dai fenomeni di combustione, compromettendo seriamente i servizi ambientali connessi a tale patrimonio, di primaria importanza per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico sostenibile delle aree colpite;

Ritenuta la necessità di porre in essere i primi urgenti ed indifferibili interventi per preservare, monitorare, ripristinare il patrimonio naturalistico di flora e fauna dei Parchi nazionali o regionali coinvolti dagli incendi e dei connessi servizi ambientali, anche allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, nonché di assicurare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;

Considerato che l'aggravamento della situazione verificatasi negli ultimi giorni nelle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e nella regione Siciliana impone l'immediato ricorso all'adozione di misure straordinarie, nelle more della definizione, concordata con le Regioni interessate, degli interventi di carattere generale occorrenti al superamento del contesto emergenziale nel restante territorio interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare immediatamente per le predette regioni disposizioni di carattere straordinario ed urgente finalizzate, in costanza della situazione di emergenza in rassegna, ad una gestione unitaria e maggiormente incisiva volta ad implementare l'attività di prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi;

Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Sentiti i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Dispone:

Art. 1.

1. Il Capo dipartimento della protezione civile è nominato commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.

2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato, previa definizione con apposito provvedimento dei territori provinciali nei quali siano stati riscontrati ingenti danni e situazioni di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità in conseguenza dei fenomeni calamitosi di cui alla presente ordinanza si avvale, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle regioni o dei Prefetti delle province interessate.

3. Il Commissario delegato provvede, per il tramite dei soggetti di cui al comma 2, al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dalle altre Amministrazioni e dagli Enti intervenuti nella prima fase dell'emergenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 9.

4. Il Commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori, in particolare, provvede:

a) alla individuazione dei comuni colpiti dagli incendi;

b) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati anche sulla base dei dati e delle informazioni fornite al riguardo dalle regioni e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

c) alla ricognizione ed alla quantificazione dei danni subiti dal patrimonio agroforestale colpito dai fenomeni calamitosi, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione siciliana, ed in coordinamento con l'AGEA, e di ogni altro soggetto informato o competente in materia;

d) a promuovere presso gli enti competenti le opportune iniziative volte al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate dagli incendi e la pianificazione da parte delle Regioni interessate dagli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio incendi.

5. Il Commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori, pone in essere ogni azione propulsiva affinché i Sindaci dei comuni interessati delle regioni di cui alla presente ordinanza, assicurino il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali.

6. Per l'attuazione degli interventi da realizzarsi all'interno dei parchi nazionali e regionali, e delle aree naturali protette regionali interessate, i soggetti attuatori, sentito il Corpo forestale dello Stato, anche quello della regione siciliana, operano d'intesa con i presidenti dei parchi nazionali e regionali interessati e con l'Ente gestore delle aree naturali protette regionali, che provvedono, in deroga all'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, alla predisposizione dei piani recanti l'individuazione delle infrastrutture per l'avvistamento degli incendi e per l'approvvigionamento idrico antincendio e quanto altro ritenuto necessario ed il rapido accesso dei mezzi di soccorso alle aree percorse dal fuoco. Detti piani costituiscono un'apposita sezione dei piani regionali di cui all'art. 3 della citata legge n. 353/2000. A favore dei presidenti dei parchi nazionali e regionali, nonché degli enti gestori delle aree naturali protette regionali, per le attività connesse all'attuazione della presente ordinanza, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 79 ed 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

7. I soggetti attuatori, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza, trasmettono al Commissario delegato l'elenco dei comuni che non hanno censito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco e provvedono a diffidarli ad adottare i provvedimenti di competenza entro ulteriori quindici giorni; in caso di inerzia, i soggetti attuatori agiscono in via sostitutiva raccogliendo e completando le informazioni di dettaglio relative agli altri eventi manifestatisi nell'anno in corso e, con riferimento all'ultimo quinquennio, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione siciliana, e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il Commissario delegato, sulla base delle metodologie utilizzate e delle informazioni ordinariamente raccolte dal Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione Siciliana, ed organizzate nell'ambito del sistema informativo della montagna, in raccordo con i sistemi informativi — ove disponibili — delle regioni, provvede, per il tramite dei soggetti attuatori, sia a rendere disponibili tali informazioni presso i comuni, sia alla certificazione delle relative informazioni ai fini dell'accatastamento da parte dei comuni stessi. I comuni ricompresi all'interno di Parchi nazionali e regionali, o gli Uffici territoriali di Governo, in via sostitutiva, informano l'Ente Parco Nazionale dell'attività di censimento o aggiornamento del catasto di cui al presente comma.

8. Le Prefetture - Uffici territoriali di governo provvedono alla perimetrazione e classificazione delle aree esposte ai rischi derivanti dal manifestarsi di possibili incendi di interfaccia, nonché all'organizzazione dei modelli di intervento, con il coordinamento delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione siciliana ed in collaborazione con le province e le prefetture interessate, con l'ausilio del Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione Siciliana, e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché delle associazioni di volontariato ai diversi livelli territoriali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

9. I sindaci dei comuni di cui al comma 5, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza, predispongono, anche sulla base delle risultanze di cui al comma 7 e degli indirizzi regionali, i piani comunali di emergenza che dovranno tener conto prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia, al fine della salvaguardia e dell'assistenza della popolazione. Qualora ricorrano situazioni di inadempienza da parte dei predetti comuni, le Prefetture - Uffici territoriali di Governo territorialmente interessate, provvedono in loro sostituzione.

10. Il Commissario delegato pone in essere ogni azione di impulso utile a favorire la predisposizione da parte dei comuni esposti al rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato, ai sensi della legge n. 267/1998, entro la cessazione dello stato di emergenza, della relativa pianificazione di emergenza tenendo conto, ove possibile, degli effetti indotti sui soprassuoli percorsi dai fuochi.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, anche regionali, impiegate nelle attività finalizzate al superamento del contesto emergenziale e debitamente autorizzate dal dipartimento della protezione civile nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

2. Il Commissario delegato provvede, altresì, al rimborso degli oneri sostenuti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dal Corpo forestale dello Stato per l'utilizzo di volontari debitamente impiegati.

3. Il Commissario delegato è, inoltre, autorizzato ad effettuare i rimborsi in favore della Croce Rossa italiana e del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari della Provincia autonoma di Trento, nonché degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari delle predette organizzazioni direttamente attivati in relazione alle necessità di impiego, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

4. Ferma restando la gratuità dell'incarico di Commissario delegato, il Commissario medesimo, con apposito provvedimento, definisce il compenso da attribuire ai soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2 ed il compenso per il lavoro straordinario da riconoscere al personale specificatamente individuato per coadiuvarli.

5. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, i prefetti di Foggia e di Messina sono autorizzati a costituire un'apposita struttura, composta da tre unità di personale in servizio presso i relativi Uffici territoriali del Governo. Al predetto personale è corrisposto un compenso per lavoro straordinario per prestazioni lavorative effettivamente rese nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, un'indennità mensile pari al trenta per cento dell'indennità mensile di posizione in godimento.

6. Il Commissario delegato, con successivo provvedimento, provvede a determinare il compenso accessorio da corrispondere al personale degli Uffici territoriali di Governo, del Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione siciliana, e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco impiegati nelle attività di cui all'art. 1, commi 6 e 7.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato è autorizzato, per il tramite dei soggetti attuatori, ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, anche in via preventiva, adottati a seguito degli eccezionali eventi calamitosi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il Commissario delegato è autorizzato, per il tramite dei soggetti attuatori, ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di € 500,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Art. 4.

1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate, è autorizzato ad erogare, per il tramite dei soggetti attuatori, contributi, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato è autorizzato, per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la somma fino ad

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

2. Per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi di cui in premessa è assegnato un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attività lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di € 5.000,00. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

3. Per le medesime finalità, un ulteriore contributo in misura non superiore al 30% di quello previsto al comma 1 può essere concesso sulla base delle spese documentate effettuate per l'acquisto o il ripristino di beni mobili registrati di carattere indispensabile danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, al netto di eventuali polizze assicurative.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad erogare, per il tramite dei soggetti attuatori, un contributo, fino ad un massimo di € 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, agricole, commerciali, artigianali, professionali e di attività turistico-ricettive che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445.

2. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, agricole, artigianali, commerciali, professionali e di attività turistico-ricettive, il Commissario delegato è autorizzato, per il tramite dei soggetti attuatori, ad erogare un contributo di cui al comma 1, nella misura massima di € 1000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati e non più agibili in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati e non più agibili.

3. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate ai soggetti attuatori per la relativa istruttoria.

5. I contributi di cui al presente art. costituiscono comunque anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

6 Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, ai lavoratori assunti per periodi limitati che prestano ovvero hanno prestato servizio presso i comuni colpiti dagli eventi calamitosi, così come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *a)*, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque fino al 15 settembre 2007, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonché l'assegno per il nucleo familiare ove spettante.

7. Le regioni Lazio, Campania, Calabria, Puglia e la regione Siciliana sono autorizzate a provvedere al rafforzamento, con oneri a carico dei rispettivi fondi regionali, dei relativi Centri funzionali regionali multirischio mediante il potenziamento delle strutture operative, nonché la possibilità di avvalersi di esperti per i diversi settori di rischio, sempre con oneri a proprio carico.

Art. 6.

1. Allo scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo della componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei Ministri può acquisire, nell'ambito delle risorse del bilancio dello Stato previste a legislazione vigente per il finanziamento delle spese di funzionamento, delle attività e dei compiti di protezione civile, la disponibilità, in via di somma urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando ogni utile sperimentazione di mezzi, di materiali, di forme organizzative e addestrative.

Art. 7.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

legge 21 novembre 2000, n. 353, articoli 3, 4, 8, 10, comma 2;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9,10,11,12,13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;

decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli 191, 192, 193, 196, 197 e 198;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 24, 35 e 36;

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185, articoli 3 e 5;

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Enti locali;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga;

legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 507.

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, si provvede nel limite massimo di euro 5.000.000,00 a titolo di anticipazione da porre a carico del Fondo della protezione civile così come integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed eventualmente dalle Amministrazioni regionali e dagli Enti locali interessati.

2. Per le attività connesse allo stato di emergenza ed al conseguente aumento del pericolo di incendi boschivi, nonché per le iniziative eventualmente poste in essere ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *b)* il Corpo Forestale dello Stato provvede a valere sulle somme accantonate per l'anno 2007, in deroga all'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulle unità previsionali di base del Centro di Responsabilità «Corpo forestale dello Stato» nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Per le attività connesse allo stato di emergenza ed al conseguente aumento del pericolo di incendi boschivi, nonché per le iniziative eventualmente poste in essere ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *b)* e *c)*, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco provvede a valere sulle somme accantonate per l'anno 2007, in deroga all'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulle unità previsionali di base del Centro di responsabilità amministrativa «Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche con riferimento alle risorse finanziarie destinate ai parchi nazionali e regionali ricompresi nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

5. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza, affidati dal Commissario delegato ai soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, è autorizzato il trasferimento di risorse, nel limite di cui al comma 1, su apposite contabilità speciali agli stessi intestate.

Art. 9.

Il dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2007

Il Presidente: PRODI

07A07767

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 agosto 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Salazar Montoya Sofia Mrilu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della Sig.ra Salazar Montoya Sofia Mrilu, nata a Lima (Perù) il 18 febbraio 1967, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale, di cui è in possesso, conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologa»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Psicologia» conseguito presso l'«Universidad Inca Garcilaso de La Vega» in data 26 febbraio 1993;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Colegio de Psicologos del Perù» al n. 10831 come attestato in data 20 ottobre 2004;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 22 maggio 2007;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa.

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge l89/2002 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Milano, come da quest'ultima confermato in data 16 maggio 2005;

Decreta:

Alla sig.ra Salazar Montoya Sofia Mrilu, nata a Lima (Perù) il l8 febbraio 1967, cittadina peruviana è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Biologi» sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* IANNINI

07A07730

DECRETO 17 agosto 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Korriku Suzana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. l, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig.ra Korriku Suzana, nata a Tirana (Albania) il 16 febbraio 1976, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat», di cui è in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Laurea in giurisprudenza», conseguito presso l'Università degli studi di Perugia in data 16 dicembre 2004;

Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico albanese come attestato in data 11 luglio 2005 rilasciata dal «Ministria e Arsimit dhe Shkences»;

Considerato che la stessa è iscritta presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve» dal 25 febbraio 2006;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 27 febbraio 2007 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007 nella quale è stato espresso parere favorevole;

Considerato il conforme parere scritto del Consiglio nazionale forense in atti allegato;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Perugia, come da quest'ultima confermato in data 8 febbario 2007;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Korriku Suzana, nata a Tirana (Albania) il 16 febbraio 1976, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* IANNINI

ALLEGATO *A*

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione.

07A07731

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 aprile 2007.

Inclusione delle sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visti i regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001 della Commissione, che recano le disposizioni di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, con i quali è stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figurano anche captan, folpet, formetanate e metiocarb da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Visto che i citati regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 hanno designato l'Italia quale Stato membro relatore per le sostanze attive captan, folpet e formetanate ed il Regno Unito per la sostanza attiva metiocarb;

Vista la direttiva della Commissione 2007/5/CE del 7 febbraio 2007, concernente l'iscrizione delle sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che i rapporti di valutazione delle sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb sono stati esaminati con un processo *inter pares* dagli Stati Membri e dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA) e che tali relazioni sono state riesaminate dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e adottate sotto forma di rapporti di riesame;

Considerato che tali relazioni di valutazione, ove ritenuto necessario dagli Stati Membri, possono essere integrate dall'esame di ulteriori studi, al fine di avere una conferma della valutazione del rischio su alcuni punti specifici, ma che tale esame, come previsto dall'art. 6, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, non interferisce con l'iscrizione delle sostanze attive in questione nell'allegato I della citata direttiva;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2007/5/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2007/5/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati;

Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb devono essere effettuate in conformità dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il documento SANCO /10796/2003-revisione 8.0 del settembre 2004, che definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del processo di ri-registrazione a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto pertanto di dover fissare in 12 mesi il periodo per l'utilizzazione delle scorte presenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto, secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb sono iscritte, fino al 30 settembre 2017, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 marzo 2008, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1 verificando in particolare che:

i prodotti fitosanitari in questione rispettino le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;

i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb presentano al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

In entrambi i casi il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata dovrà essere esplicitamente indicato, al fine di procedere, nei tempi stabiliti, agli adempimenti previsti dal citato documento SANCO per la registrazione e ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui trattasi.

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 1, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° aprile 2008.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 30 settembre 2007, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2007.

5. Oltre alla documentazione di cui al comma 2 del presente articolo, i Notificanti su richiesta dei quali le sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2009, gli studi di cui alla parte B dell'allegato al presente decreto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente captan, folpet, formetanate e metiocarb come uniche sostanze attive o associate ad altre sostanze attive iscritte entro il 30 settembre 2007 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 settembre 2009. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 settembre 2011 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 30 settembre 2007, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 30 settembre 2009, si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2009.

5. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb non aventi i requisiti di cui al comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2011.

Art. 4.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 1, è consentita fino al 31 marzo 2009.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto è consentita fino al 30 settembre 2008.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, è consentita fino al 30 settembre 2012.

4. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 30 settembre 2010.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 26 aprile 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 372

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CE

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
151	Captan CAS N. 133-06-2 CIPAC N. 40	N-(triclorometiltio)cicloes-4-en-1,2-dicarbossimide	≥ 910 g/Kg Impurezze: -perclorometil-mercaptano: (R 005406) non più di 5g/Kg -folpet: non più di 10 g/Kg - tetracloruro di carbonio: non più di 0,01g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	PARTE A Può essere autorizzata solo le utilizzazioni come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti captan per usi diversi dal trattamento dei pomodori, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del captan, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: -alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego debbono prescrivere l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale e misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione, -alla situazione dei consumatori riguardo alla loro esposizione con la dieta alimentare, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui, -alla protezione delle acque sotterranee che si trovano in situazione di vulnerabilità. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di contenimento dei rischi e, se necessario, l'introduzione di programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						-alla protezione di uccelli, mammiferi ed organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione debbono includere adeguate misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri chiedono la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi a lungo termine per uccelli e mammiferi, nonché la valutazione tossicologica dei metaboliti potenzialmente presenti nelle acque sotterranee nelle zone vulnerabili. Essi garantiscono che i notificanti, su richiesta dei quali il captan stato iscritto nel presente allegato, forniscano tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
152	folpet CAS N. 133-07-3 CIPAC N. 75	N-(triclorometiltio)ftalimmide	≥ 940 g/kg Impurezze: -perclorometilmercaptan: (R 005406) non più di 3,5 g/kg -tetracloruro di carbonio: non più di 4g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	PARTE A Può essere autorizzata solo l'utilizzazione come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti folpet per usi diversi dal trattamento del frumento autunnale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul folpet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: -alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego che debbono prescrivere l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [(1)]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						-alla situazione dei consumatori riguardo alla loro esposizione con la dieta alimentare, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui, - alla protezione di uccelli, mammiferi ed organismi acquatici e del terreno. Le condizioni di autorizzazione debbono includere adeguate misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi e lombrichi. Essi garantiscono che i notificanti, su richiesta del quale il folpet è stato iscritto nel presente allegato, presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
153	Formetanato CAS N. 23422-53-9 N. CIPAC 697	Metilcarbammato di 3-dimetilamminometilenamminofenile	≥ 910 g/kg	1° ottobre2007	30 settembre 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti formetanato per usi diversi dall'applicazione su pomodori di pieno campo e arbusti ornamentali, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul formetanato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006. In tale valutazione complessiva gli Stati membri:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						-devono rivolgere particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi artropodi non bersaglio ed api e procurare che nelle condizioni di autorizzazione siano incluse, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, -devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni d'impiego prescrivano l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale, -devono prestare particolare attenzione alla situazione dei consumatori riguardo alla loro esposizione con la dieta alimentare, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui. Gli Stati membri interessati chiedono la realizzazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio. Essi fanno sì che il notificante, su richiesta dei quali il formetanato è stato iscritto nel presente allegato, presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
154	metiocarb CAS N. 2032-65-7 CIPAC N. 165	Metilcarbammato di 4-metiltio-3,5-xilile	> 980 g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come repellente nel trattamento delle sementi, insetticida e molluschicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti metiocarb per usi diversi dal trattamento delle sementi nel granturco, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del metiocarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [(1)]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						degli animali il 29 settembre 2006. In tale valutazione complessiva gli Stati membri: -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio e procurare che nelle condizioni di autorizzazione siano incluse, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, -devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni d'impiego prescrivano l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale, -devono prestare particolare attenzione alla situazione dei consumatori riguardo alla loro esposizione con la dieta alimentare, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per gli uccelli e mammiferi e artropodi non bersaglio, nonché la valutazione tossicologica dei metaboliti potenzialmente presenti nelle colture. Essi fanno sì che il notificante, su richiesta del quale il metiocarb è stato iscritto nel presente allegato, presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

07A07759

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 13 giugno 2007.

Inclusione della sostanza attiva dimossistrobina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/75/CE della Commissione dell'11 settembre 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2006/75/CE dell'11 settembre 2006, concernente l'iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che il Regno Unito, Stato membro relatore designato per lo studio della sostanza attiva dimossistrobina, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione il relativo rapporto di valutazione;

Considerato che il suddetto rapporto di valutazione è stato riesaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e che, successivamente, tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione del riesame il 4 aprile 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;

Considerato che in Italia non risultano tuttora autorizzati, prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimossistrobina;

Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimossistrobina, per poter essere autorizzati, devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 5, paragrafo 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/75/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva dimossistrobina nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2006/75/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la citata sostanza attiva nel rispettivo rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva dimossistrobina è iscritta, fino al 30 settembre 2016, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimossistrobina dovranno presentare al Ministero della salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 13 giugno 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 56

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE la seguente sostanza attiva è aggiunta alla fine della tabella.

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
129	Dimossistrobina N. CAS 149961-52-4 N. CIPAC 739	(E)-o-(2,5-dimetilfenossimetil)-2-metossimino-N-metilfenilacetammide	≥ 980g/kg	1° ottobre 2006	30 settembre 2016	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come fungicida. PARTE B Nella valutazione delle richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina per l'utilizzo in ambienti chiusi, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e garantiscono che tutti i dati e le informazioni necessari vengano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla dimossistrobina, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. In tale valutazione globale gli Stati membri: -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in situazioni caratterizzate da un basso fattore di intercettazione da parte della coltura o in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche, -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di: -una precisa valutazione del rischio per gli uccelli e mammiferi, considerata la formulazione della sostanza attiva, -una completa valutazione del rischio acquatico che consideri l'elevato rischio cronico per i pesci e l'efficacia delle possibili misure di attenuazione dei rischi, tenendo conto in particolare del deflusso e del drenaggio. Essi garantiscono che i notificanti su richiesta dei quali la dimossistrobina è stata iscritta nel presente allegato presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

([1]) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

07A07758

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 agosto 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3664
Yen	157,55
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,716
Corona danese	7,4442
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67890
Fiorino ungherese	257,42
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7013
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8320
Nuovo leu romeno	3,2475
Corona svedese	9,3721
Corona slovacca	33,754
Franco svizzero	1,6366
Corona islandese	87,20
Corona norvegese	7,9475
Kuna croata	7,3232
Rublo russo	35,0860
Nuova lira turca	1,8128
Dollaro australiano	1,6552
Dollaro canadese	1,4421
Yuan cinese	10,3252
Dollaro di Hong Kong	10,6584
Rupia indonesiana	12837,33
Won sudcoreano	1284,28
Ringgit malese	4,7742
Dollaro neozelandese	1,9197
Peso filippino	63,845
Dollaro di Singapore	2,0796
Baht tailandese	44,652
Rand sudafricano	9,8993

Cambi del giorno 29 agosto 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3631
Yen	156,48
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,628
Corona danese	7,4464
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67720
Fiorino ungherese	257,57
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6984
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8358
Nuovo leu romeno	3,2550
Corona svedese	9,3987
Corona slovacca	33,833
Franco svizzero	1,6370
Corona islandese	87,52
Corona norvegese	7,9565
Kuna croata	7,3212
Rublo russo	35,0330
Nuova lira turca	1,8110
Dollaro australiano	1,6713
Dollaro canadese	1,4464
Yuan cinese	10,2896
Dollaro di Hong Kong	10,6331
Rupia indonesiana	12833,59
Won sudcoreano	1284,04
Ringgit malese	4,7749
Dollaro neozelandese	1,9527
Peso filippino	63,793
Dollaro di Singapore	2,0774
Baht tailandese	44,594
Rand sudafricano	9,8985

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A07816-07817

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Progetto di risanamento ambientale della centrale di Marghera Azotati da realizzare all'interno dell'area occupata dall'esistente centrale termoelettrica situata a Porto Marghera. Proponente: società Edison S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2007/0022121 del 3 agosto 2007 la Direzione generale per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA relativa al progetto di risanamento ambientale della centrale di Marghera Azotati da realizzare all'interno dell'area occupata dall'esistente centrale termoelettrica situata in comune di Porto Marghera (Venezia).

Si dispone che il progetto, proposto dalla società Edison S.p.a. con sede presso la Centrale di Marghera Azotati, 4 - 30175 Marghera (Venezia), possa essere escluso dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/dde via.htm detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A07781

Progetto di modifica dell'impianto di inertizzazione delle ceneri e delle scorie prodotte dal termovalorizzatore sito in comune di Livorno. Proponente: società A.AM.P.S. S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2007/0021698 del 1° agosto 2007 la Direzione generale per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA relativa al progetto di modifica dell'impianto di inertizzazione delle ceneri e delle scorie prodotte dal termovalorizzatore sito in comune di Livorno.

Si dispone che il progetto, proposto dalla società A.AM.P.S. - Azienda ambientale di pubblico servizio S.p.a. con sede in via G. Bandi, 15 - 57122 Livorno, possa essere escluso dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/dde via.htm detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A07782

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LI

Progetto di stoccaggio gas naturale in sotterraneo denominato Cornegliano, situato nella regione Lombardia in provincia di Lodi. Proponente: società Ital Gas Storage S.r.l.

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2007/0021157 del 26 luglio 2007 la Direzione generale per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA relativa al progetto di stoccaggio gas naturale in sotterraneo denominato Cornegliano, situato nella regione Lombardia in provincia di Lodi.

Si dispone che il progetto, proposto dalla società Ital Gas Storage S.r.l. con sede in via Cavour, 1797/A - 00189 Roma, possa essere escluso dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, esclusivamente per la parte di esso relativa alla esecuzione della prospezione sismica 3D. In relazione alla presenza del SIC IT2090007 «Lanca di Soltarico» la Società Ital Gas Storage S.r.l. dovrà espletare presso la competente regione Lombardia, la valutazione di incidenza. Per la restante parte del progetto (perforazione dei pozzi, costruzione ed esercizio della centrale di stoccaggio) dovrà invece essere presentata istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del sopramenzionato art. 6 della legge n. 349/1986.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/dde via.htm detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A07783

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma quinto e sesto del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, aventi sede legale nella provincia di Vicenza, assegnatarie del marchio identificativo indicato, hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. determinazione dell'anno 2007	n. di marchio	Impresa	n. punzoni	
			Ritirati	Smarriti
1 del 4 gennaio	1981-VI	Light Gold S.a.s. - Via Piave, 14/BC/16 - Altavilla Vicentina VI	17	0
2 dell'8 gennaio	513-VI	Amires S.r.l. - in liquidazione - Via Risorgimento, 3 - Creazzo VI	10	3
3 dell'8 gennaio	713-VI	Pieffe di Balduino Giampoaolo - Via Sega, 160 - Dueville VI	20	37
4 dell'8 gennaio	2542-VI	Karatteri S.r.l. - in liquidazione - Via Divisione Folgore, 43 - Vicenza	2	0
5 dell'8 gennaio	1781-VI	Aries S.n.c. - Via Zamenhof, 28/1 - Vicenza	3	1
6 dell'8 gennaio	1460-VI	Brigato Fabrizio - Via Zamenhof, 631 - Vicenza	6	
7 dell'8 gennaio	2119-VI	Original Center S.n.c. - Strada delle Cattane, 8 - Vicenza	1	1

11 del 15 gennaio	1439-VI	Antares S.n.c. - Via Saviabona, 113/G - Monticello Conte Otto VI	8	0
14 del 18 gennaio	2531-VI	Anselmini Claudio S.n.c. - Via Vecchia Ferriera, 50 - Vicenza	6	0
15 del 18 gennaio	1306-VI	Bauce Luciano S.n.c. - Via Massignani, 27 - Trissino VI	1	0
16 del 18 gennaio	2219-VI	Micene S.n.c. - Via S. Pio X, 27/H - Rosà VI	1	0
17 del 18 gennaio	421-VI	Dema International S.r.l. - in liquidazione - Via Pascoli, 14/16 - Camisano Vicentino VI	6	3
22 del 25 gennaio	1204-VI	M.R.C. S.n.c. - V.le Italia, 8/10 - Creazzo VI	6	0
23 del 25 gennaio	2267-VI	Klior S.r.l. - in liquidazione - Via Vecchia Ferriera, 50 - Vicenza	1	0
25 del 30 gennaio	756-VI	Zanon Igino - Strada Saviabona, 177 - Monticello Conte Otto VI	16	2
26 del 30 gennaio	1560-VI	EL.VI di Clavello Gastone - Via del Lavoro, 30 - Monticello Conte Otto VI	2	0
30 del 5 febbraio	571-VI	GE-BI di Gerolimon Gino - Via Ortigara, 55 Vicenza	4	0
31 del 5 febbraio	1225-VI	Regale di Freato Sereno - Via Zamenhof, 28 Vicenza	2	0
32 del 5 febbraio	1646-VI	Dal Bosco S.n.c. - Via De Amicis, 56 Vicenza	6	1
33 del 6 febbraio	1801-VI	Union Gold S.r.l. - Via Lago di Molveno, 4 Vicenza	10	1
34 del 6 febbraio	734-VI	Miotti di Cera Giuseppina - Via Acque, 23 Bolzano Vicentino VI	4	0

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

39 del 19 febbraio	2495-VI	Brhama di Sossella Andrea - Via degli Avieri, 16 Torri di Quartesolo VI	6	0
40 del 19 febbraio	998-VI	F.R. S.a.s. - Via Riviera Berica, 254 Vicenza	2	9
42 del 20 febbraio	1407-VI	Tecno Gold Silver S.r.l. - in liquidazione - Via Riviera Berica, 804 Vicenza VI	2	1
71 del 6 marzo	2522-VI	M.K.R. Services - Via Michelangelo, 5/15 Zermeghedo VI	3	0
75 del 19 marzo	2552-VI	Senza Epoca S.r.l. - Via dei Vegri, 21 Schio VI	2	0
78 del 29 marzo	1222-VI	Bastesin Giovanni - Via Aviano, 13 Caldogno VI	4	0
85 del 7 naggio	2570-VI	Osvaldo Canella e C. S.n.c. - Via Aviano, 16 Caldogno VI	1	1
del 7 giugno	1065-VI	Girardello Alfredo - Via Monte Grappa, 3 Creazzo VI	1	0
del 7 giugno	1848-VI	Padino Antonio Microfusioni di Padino Antonio - Via Porto di Brenta, 11 Bassano del Grappa VI	2	0
del 7 giugno	1289-VI	Sinigaglia S.r.l. - Via Divisione Folgore, 31 Vicenza	5	0
del 12 giugno	850-VI	Silvernova S.n.c. - Via degli Eroi, 2/4 Quinto Vicentino VI	9	16

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

07A07766

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-204) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.